



ASSAGO

Comune di Assago

Prot. n° 0017283/14

31/10/2014

CAT. 02 CLASSE 03

Egredi Sigg.
Sindaco

Presidente del
Consiglio Comunale
del Comune di Assago

Rif. MSS/18/LPM

Oggetto: **INTERROGAZIONE URGENTE DA DISCUTERE NEL PROSSIMO C.C.
LETTERA RICEVUTA DALL'AVVOCATO BONAMASSA IL 23.09.2014 (P.G. 001456714) PER
CONTO DELLA COOPERATIVA LA NORMA
LETTERA INVIATA DALL'ING. ANTONINI ALL'AVVOCATO BERTAZZI IN DATA 21.10.2014
(P.G. 16385) E RELATIVA RISPOSTA DEL 23.10.2014 (PG. 0016582)**

Il sottoscritto Maurizio Lo Presti, Consigliere Comunale per il M5S di Assago, al fine di poter comprendere il comportamento dell'Amministrazione Comunale relativamente ai BANDI:

- di VIA VOLTA
- dei BOX INTERRATI DA EDIFICARE SU AREE COMUNALI,

nel rispetto dell'art. 55, presenta la seguente INTERROGAZIONE:

Si richiede al Sig. Sindaco, all'Assessore di riferimento ed al Presidente del C.C. di conoscere la posizione ufficiale dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE in merito:

- alle **pesanti accuse formulate**, per conto della **Cooperativa LA NORMA**, dall'Avvocato Bonamassa nella Lettera del 17.09.2014, protocollata in data 23.09.2014 al n° 001456714, in merito alla Gara di Via Volta.
- alle importanti affermazioni dell' Ing. Antonini, in merito alla correttezza del bando dei BOX INTERRATI, eseguito dall'Amministrazione Comunale, secondo il RUP, **lasciando molta discrezionalità all'operatore, senza tutelare minimamente gli interessi del Comune**, non essendo presente, nel BANDO stesso, non solo il **VALORE ECONOMICO** del diritto di superficie concesso, ma neanche le **LINEE GUIDA** per definire i punti base per una congrua e fattibile proposta progettuale, lasciando " una **TOTALE LIBERTA' D'AZIONE** all'operatore economico, senza che la stazione appaltante abbia in suo possesso uno strumento di controllo e di valutazione adeguato!!!!....".
- alla risposta da parte dell'Avvocato Bertazzi, che sottolineando da subito di **aver partecipato alla stesura del Bando, con la partecipazione ed il consenso di almeno quattro dipendenti comunali e del Segretario Comunale**, evidenzia la correttezza del Bando stesso, basandosi sui due principi cardini del bando: 1) il **VANTAGGIO PER LA COLLETTIVITA'** (ma i box si pagano!!!! e non è vero che il prezzo è fisso!!!!) ed il **RIGORE NELLA SELEZIONE** ("....le severe norme del bando si sono tradotte in due sole candidature..." traduzione se partecipano in pochi il bando è regolare se invece partecipano in tanti ci sono maggiori dubbi ????) ed afferma che la sospensione del bando, espone, il Comune ed il RUP, ad una eventuale **richiesta di danni** (ma da parte di chi? e soprattutto per cosa???)

In merito a quanto potuto verificare dalla lettura delle summenzionate comunicazioni, il sottoscritto Consigliere del M5S, **rimane interdetto dalle affermazioni contenute**, soprattutto in riferimento a **possibili vantaggi concessi a taluni operatori** (vedasi lettera Avvocato Bonamassa) o alla possibile **pubblicazione di un bando da parte dell'Amministrazione che non tuteli gli interessi del Comune** e quindi dei cittadini!!!! (vedasi lettera Ing. Antonini).

Si richiede una risposta urgente nel prossimo Consiglio Comunale ed una risposta scritta
Cordiali Saluti

Assago, li 30.10.2014

Maurizio Lo Presti

Si allegano le lettere in oggetto.

COMUNE DI ASSAGO
La presente copia è composta
di n. 4 fogli ed è
conferma agli atti esistenti
presso questo ufficio.
Assago,

29 OTT 2014



ASSAGO

COMUNE DI ASSAGO PROVINCIA DI MILANO

AREA EDILIZIA PUBBLICA

Prot. n. 16385

Assago 21.10.2014

La presente fotocopia viene rilasciata in esenzione
da bollo al cons. Lo. PRESTI RAURIZIO
esclusivamente per l'esercizio del suo mandato,
ai sensi di legge.

Spett.Le
avv. Nicola Francesco Maria
BERTAZZI
Lgo F. Richini 2
20122 Milano

Assago, il 29 OTT 2014

OGGETTO: Richiesta chiarimenti inerente la concessione in diritto di superficie di aree comunali
per la costruzione di box interrati e sistemazioni esterne.

In virtù di quanto indicato in oggetto a fronte di diverse richieste pervenute dalla
cittadinanza inerenti la carenza di posti auto in alcune zone del territorio comunale, l'amministrazione
comunale diede avvio ad una procedura atta a soddisfare tale esigenza, mediante l'approvazione di
un atto di Deliberazione di G.C. n. 64 del 16.04.2013.

Al fine di sopperire a tale carenza, si è previsto di realizzare su ambiti pubblici classificati di
particolare "criticità", dei nuovi posti auto, sfruttando l'opportunità di creare dei parcheggi interrati
realizzati da operatori economici privati.

Sulla base di questo principio, con determinazione n. 556 del 30.07.2014 veniva indetta apposita
procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico, che potesse
realizzare dei parcheggi privati interrati "box" e la relativa sistemazione dell'ambito sovrastante. Da
ciò si avviava la selezione con il principio della concessione con diritto di superficie, come indicato al
"punto 2 del bando", dove si prevedeva l'intervento su tre aree di proprietà comunale attualmente con
destinazione urbanistica a parcheggio pubblico.

E' da considerare che la tipologia di bando utilizzata ha un carattere atipico; infatti data la sua
peculiarità non può essere assimilabile ai bandi individuati all'art. 53 "tipologia e oggetto dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture" del codice dei contratti, ma può essere inquadrabile parzialmente
in quelli di concessione e regolamentati all'art. 143 della medesima norma.

Non entrando nel merito per quanto concerne la documentazione atta all'ammissione, ribadendo
l'atipicità del bando, tant'è data la sua particolarità in cui consiste nel concedere in "comodato d'uso"
per un certo lasso temporale aree di proprietà comunale ad un soggetto privato. Pertanto è facile
intuire che il "diritto di superficie" può essere definibile come il godimento sulla cosa altrui.

1

Tale "diritto" è disciplinato dagli articoli 952/956 del codice civile che permette di definirlo come quel diritto reale (perpetuo o temporaneo) che consente al suo titolare di fare e mantenere, sopra o sotto il suolo di altri, una sua costruzione, rimanendo proprietario solo di questa, ma non il suolo e sottosuolo sul quale o nel quale tale costruzione trovasi.

Il diritto di superficie, se viene costituito con scadenza a tempo determinato, si estingue alla data della scadenza stessa. La costruzione fatta da chi ha esercitato tale diritto subirà la sorte stabilita nell'atto costitutivo del diritto stesso (che può prevedere la demolizione, o il passaggio in proprietà al proprietario del suolo).

Fatte queste premesse doverose, considerando la bontà dell'iniziativa proposta dall'amministrazione comunale che andrebbe a soddisfare, un'esigenza manifesta dalla comunità, lo scrivente ufficio tecnico al fine di un confronto costruttivo ha effettuato uno screening dei documenti di gara e del bando, cercando di capire se vi sono possibili criticità.

Da tale analisi si sono rilevate alcune anomalie dovute alla mancanza di alcuni punti basilari che disciplinano il diritto di superficie, nonché ad una limitata identificazione delle linee guida per la stesura della proposta progettuale e successiva valutazione.

Addentrando più nello specifico, è buona norma che l'utilizzo del diritto di superficie come elemento chiave per l'assegnazione di proprietà pubbliche, si basi su due capi saldi, ovvero: "la durata temporale della concessione e la quantificazione economica del diritto stesso".

Nel primo caso il bando prevede come specificato al punto 3 una durata della concessione pari a 90 anni salvo un riscatto anticipato da parte della proprietà.

Invece per quanto concerne la stima economica non si accenna ad alcuna metodologia e/o modalità di quantificazione del diritto stesso all'interno del bando.


E' bene rimarcare, che tale valutazione è doverosa, in quanto, risulta essere un parametro di comparazione con le eventuali lavorazioni di sistemazione dell'ambito superficiale che l'operatore economico intende proporre.

Si evince però, che nell'atto di indizione, viene riportata una cifra minima pari ad € 2.500,00 da considerarsi per ogni stallo pubblico. Tale parametro non viene assolutamente riproposto all'interno del bando, per tanto non usufruibile in alcun modo da parte di quei soggetti che volessero formulare una proposta progettuale equilibrata ed equa delle opere di sistemazione a compensazione.

Inoltre è da considerarsi che tale valutazione di € 2.500,00 non è supportata da nessun computo e/o perizia di calcolo, che ne definisca in maniera esaustiva di come tale importo è stato estrapolato, per cui, da una valutazione soggettiva risulta assolutamente un valore astratto, fine a se stesso e poco attendibile.

Si capisce da queste iniziali osservazioni che il bando così come proposto è mancante di un elemento di valutazione primario atto a definire se le migliori e/o soluzioni proposte sono congrue o meno.

E' da rammentare che all'interno del bando nella sezione indicata al punto 7 "MODALITA' DI OFFERTA" lett. g.) ed h.) viene richiesta da parte della stazione appaltante la redazione di un computo metrico estimativo quale stima economica delle opere di sistemazione oggetto di intervento, e, parte integrante di un progetto da allegare alla documentazione di gara.



Si presuppone che l'importo del computo, risulti essere un parametro assai importante al fine di poter effettuare la valutazione se le opere proposte sono congrue o meno. Purtroppo il valore determinato risulta essere un numero "indefinito" alla sola discrezionalità dell'operatore proponente; infatti non essendo stata effettuata una stima economica preventiva del diritto di superficie, mancherebbe l'elemento base di comparazione e/o compensazione che garantirebbe alla stazione appaltante, di valutare la bontà del progetto.

Sulla base di questo presupposto "non trascurabile", è stata effettuata anche un'analisi del sistema di aggiudicazione che si baserebbe sulla valutazione di tre criteri ovvero: "il maggior numero di autorimesse nel piano interrato, maggior vantaggio economico da quantificare nel numero di posti auto pubblici a raso e/o autorimesse nel piano interrato da cedere all'ente comunale e la maggiore quantità di superfici fotovoltaiche finalizzate al risparmio energetico", come riportato al punto 4 del bando.

Il sistema con cui vengono aggiudicate le aree risulta semplice e di facile intuizione, ma analizzandone i risvolti, spicca anche in questo caso una proposta delle "offerte" troppo sbilanciata alla discrezionalità dei partecipanti.


E' consuetudine per questa tipologia di bandi, a titolo di garanzia della pubblica amministrazione fissare in modo esplicito e chiaro le essenziali linee guida che definiscano i punti base per una congrua e fattibile proposta progettuale, cosa che risulta carente nel bando, dove si percepisce una totale libertà d'azione all'operatore economico senza che la stazione appaltante abbia in suo possesso uno strumento di controllo e di valutazione adeguato.

A detta di ciò è da sottolineare che il bando prevede che l'offerente debba presentare anche un progetto esaustivo con un livello di dettaglio pari al definitivo, in cui devono essere esplicitate le proposte di riqualifica delle aree in oggetto.

Si sottolinea che il progetto da presentarsi non è oggetto di valutazione da parte della commissione, oltre a ciò gli elaborati presentati in sede di gara sarebbero quelli propedeutici, ovvero definitivi e solo parzialmente modificabili in accordo tra entrambe le parti solamente nella fase di pre-convenzione.

Da ciò "l'esame di comparazione" che dovrebbe essere eseguito dalla commissione si ferma solamente ad una mera valutazione numerica su quanto gli operatori intendono offrire, più semplicemente sulla compilazione dei dati mancanti indicati nell'allegato 6 e parametrizzati all'art. 4 del bando.


In considerazione a questi parametri, la sola griglia dei criteri di valutazione, così come impostata, senza il supporto delle adeguate prescrizioni preliminari necessari alla definizione dei canoni base, per intenderci: "un numero minimo di stalli a raso da destinare a parcheggio pubblico, una quantificazione numerica dei box da realizzare, le caratteristiche tecniche dei pannelli fotovoltaici da destinarsi ecc.", non garantirebbe a pieno l'estrapolazione di una proposta progettuale adeguatamente efficace, concedendo in tal senso all'operatore proponente una totale libertà di scelta, senza possibilità di valutazione alcuna.




In conclusione, ribadendo la bontà dell'iniziativa che l'amministrazione comunale ha deciso di intraprendere volta a soddisfare una concreta problematica; soffermandosi solamente sugli aspetti puramente tecnici, si sollevano alcune perplessità sia per quanto concerne i parametri di valutazione della proposta tecnica e la mancanza di elementi oggettivamente cardine per la definizione del diritto di superficie.

Pertanto a scanso di equivoci, facendo seguito anche ai tavoli di confronto fino ad oggi svolti nonché ad una SUA maggiore conoscenza data dal fatto di aver *costruito* congiuntamente con l'ufficio preposto la gran parte della documentazione di gara, con la presente, sono a richiederle le necessarie delucidazioni espresse sottoforma di parere legale in forma scritta sulle criticità riscontrate.

Ringraziandola per la collaborazione ed il tempo dedicato, si porgono anticipatamente cordiali saluti



Il Responsabile Edilizia Pubblica
Ing. DANIELE ANTONINI



Comune di Assago

Prot. n° 0016582/14
23/10/2014
CAT. 06 CLASSE 04

STUDIO LEGALE BERTAZZI

MILANO 20122, LARGO FRANCESCO RICHINI, 2
TEL. (+39) 02 87066101 - FAX (+39) 02 87066102
info@nblex.com

COMUNE DI ASSAGO

La presente copia è composta
di n. 3 fogli ed è
conforme agli atti esistenti
presso questo ufficio.

Assago, 29 OTT 2014

Milano, 22 ottobre 2014

Spett.le
COMUNE DI ASSAGO
Via dei Caduti, 7
20090 Assago

La presente fotocopia viene rilasciata in esenzione
da bollo al cons. LO PREST. MAURIZIO
esclusivamente per l'esercizio del suo mandato,
ai sensi di legge.

Assago, li 29 OTT 2014

c.a. Ing. Daniele Antonini

Oggetto: risposta alla "richiesta chiarimenti inerente alla concessione in diritto di superficie di aree comunali per la costruzione di box interrati e sistemazioni esterne" del 21 ottobre 2014.

Gentile Antonini,
con la presente evidenzio quanto segue.

In via preliminare sottolineo, occorrendo, che il mio incarico professionale deve essere inteso in modo esclusivamente tecnico, senza alcuna possibilità di entrare nelle questioni politiche e/o di opportunità, che anche lei richiama nella sua lettera di chiarimenti.

E, pertanto, non posso che prendere atto della sua opinione personale e di merito circa l'utilizzo del termine "criticità" relativo alla necessità della collettività di nuovi posti auto, e dei conseguenti termini "bontà dell'iniziativa" relativi alla sua adesione alle scelte di indirizzo politico della Giunta e dell'Assessore di riferimento.

Tale premessa la ritengo indispensabile al fine di chiarire (*bene indicat qui bene distinguit*), per l'ultima volta, che l'utilizzo del termine "atipico" nella mia lettera al precedente RUP del 24 aprile 2014 (doc.1), non può che declinarsi in modo tecnico con il significato di fattispecie non regolata direttamente da una norma positiva, anche se utilizzata dalla prassi in centinaia, se non migliaia, di situazioni giuridiche analoghe (a riprova si potrebbero inserire le parole chiave in motore di ricerca per verificare in quante occasioni la pubblica amministrazione ha utilizzato la formula della "concessione del diritto di superficie" per la realizzazione di box interrati e/o altre opere).

STUDIO LEGALE BERTAZZI

MILANO 20122, LARGO FRANCESCO RICCINI, 2
TEL. (+39) 02 87066101 - FAX (+39) 02 87066102
info@ablex.com

Ed infatti, pur comprendendo che i suoi dubbi derivano dalla nuova mansione che le è stata conferita il mese scorso, che comporta l'assunzione di più significative responsabilità personali, ed al proposito rinnovando la mia personale e fattiva solidarietà (che mi pare le sia stata espressa anche dall'Assessore), non posso, in questa sede, che richiamare la rigorosa procedura tenuta da tutti gli uffici del Comune di Assago, nonché dal sottoscritto difensore.

In particolare, come si desume in modo chiaro ed inconfutabile dalle *emails* prodotte in allegato (doc.2), i signori Langoni, Brivio, Zanella, Seveso hanno partecipato in modo attivo a tutte le riunioni svolte alla stesura del bando *de quo* formulando quesiti ed emendamenti che venivano apposti dal sottoscritto a condizione che tutti fossero concordi; ed inoltre le suddette missive sono state ricevute anche alla Dott.ssa **Martina Stefanea**.

È preciso, occorrendo, che tale metodologia di lavoro, seppur complessa e dispendiosa in termini di tempo, è stata apprezzata dal sottoscritto poiché ho potuto confrontarmi con diversi punti di vista espressi da tecnici seri e preparati, arricchendo il mio bagaglio personale con una nuova esperienza lavorativa, che non ho trovato in altri Comuni.

A fronte di quanto sopra, ossia circa 18 (diciotto) mesi di lavoro, non posso che prendere atto che dopo la sua nomina il primo atto è stato quello di sospendere *sine die* il bando *de quo* e mettere in discussione l'operato di tutte le persone che l'hanno preceduta.


Il suddetto bando si basa principalmente su 2 (due) principi: (1) vantaggio per la collettività; (2) rigore nella selezione del candidato.

Il primo punto è stato declinato senza fare assumere costi inutili per il Comune di Assago in relazione ad eventuali perizie tecniche ed economiche, anche sulla precedente esperienza, non solo della presente amministrazione pubblica (che certamente potrà verificare), ma anche di altri analoghi enti territoriali.

Ed infatti, da una attenta lettura del bando *de quo* e della convenzione, emerge in modo chiaro il rischio dell'operatore nel doversi fare carico di tutti i rischi connessi alla realizzazione delle opere, senza alcun onere per il Comune di Assago.

A titolo meramente indicativo, e senza esclusione di sorta, richiamo le norme rigorose ivi inserite, che spaziano dal prezzo fisso di vendita dei box, alle misure degli stessi, al vincolo di inizio lavori solo al raggiungimento di un *quorum* di prenotazioni, all'installazione di pannelli fotovoltaici, etc.

Mi pare pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, un dettaglio residuale il fatto che il valore economico delle opere per la sistemazione dell'ambito superficiale sia stato inserito nella determina collegata al bando (e non nel bando): non credo che il mio compito sia quello



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'STUDIO LEGALE BERTAZZI' at the top and 'MILANO' at the bottom, with a central emblem. The signature is written in a cursive style across the stamp.

STUDIO LEGALE BERTAZZI

MILANO 20122, LARGO FRANCESCO RICHIINI, 7
TEL. (+39) 02 87066101 - FAX (+39) 02 87066102
info@nblex.com

di valutare l'operato del precedente RUP, che ha posto in essere una condotta su cui nessuno dei due candidati che hanno partecipato alla gara ha sollevato alcuna eccezione né sulla quantificazione delle opere né sulla forma in relazione allo strumento della determina.

Sul punto è noto il mio parere, formulato anche per iscritto in data 14 ottobre 2014 (doc.3), in merito alla conclamata non legittima sospensione del bando *sine die*, che espone il Comune di Assago, e personalmente l'attuale RUP, ad un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni: con il paradosso della palese asimmetria e sproporzione tra il "presunto problema" ed i rimedi sin qui posti in essere.

In merito al secondo punto mi preme ricordare che le severe norme per selezionare l'operatore presenti nel bando *de quo* si sono tradotte con la partecipazione di 2 (due) candidati, e ciò a mio dire è dovuto ai lassativi requisiti soggettivi richiesti, ed alla relativa produzione documentale posta a carico degli stessi.


È pacifico, diversamente da qualsivoglia altra interpretazione erronea, che l'operatore nel caso di specie non ha alcuna discrezionalità in quanto, qualora non si attenga a quanto richiesto, dovrà essere escluso dalla gara: ed è per tale ragione, così come riconosciuto dal attuale RUP, che i criteri di assegnazione sono "*semplici e di facile intuizione*", così facendo per eliminare, per quanto possibile, qualsivoglia errore c/o impugnazione.

Certo di aver adempiuto fedelmente alle sue richieste porgo cordiali saluti.

Nicola F.M. Bertazzi

Nicola Bertazzi

Allegati: c.s.



Studio Legale Avv. Giorgio Bonamassa

Avv. Giorgio Bonamassa
Via Dante Lotti
Via Ubaldo Biondi

Milano, 17.09.2014
Raccomandata A.R.
anticipata via e mail d.antonini@comune.assago.mi.it

Egr. Sig.
ING. DANIELE ANTONINI
RESPONSABILE AREA EDILIZIA PUBBLICA
Comune di Assago
via dei Caduti, 7
20099 Assago

Coop. La Norma S.c.a.r.l. - ECOPOLISUD-OVEST Società Cooperativa/ Comune di Assago

Oggetto: Procedimento di alienazione area di via Volta

Egr. Ing.,
in data 11.9.2014 il geom. Longoni mi ha comunicato che la S.V. lo ha sostituito, in virtù di apposito decreto sindacale, nella funzione di Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica del Comune di Assago.

Lo scrivente è certo che Lei è perfettamente a conoscenza di quanto avvenuto in relazione alla notissima annosa vicenda relativa alla alienazione dell'area di proprietà comunale sita in via Volta.

Così come certamente conosce il contenuto del ricorso che le cooperative mie assistite hanno notificato al Comune di Assago in data 26.8.2014, e che comunque si allega per Sua comodità.

Dalla lettura dello stesso la S.V. ha appreso che questa parte ha intenzione di presentare ricorso al Giudice Amministrativo anche avverso la determinazione n. 490 del 7.7.2014 in quanto basata su un procedimento palesemente e chiaramente illegittimo.

Le illegittimità di tale procedimento sono talmente numerose e gravi che, chi scrive, non può non ritenere possibile che, considerate insieme al contenuto del

Comune di Assago
La presente copia è composta
di n. 3 fogli ed è
conforme agli atti esistenti
presso questo ufficio.

Assago, 29 OTT 2014

Comune di Assago

Prot. n° 0014567/14
23/09/2014
CAT. 06 CLASSE 04

La presente fotocopia viene rilasciata in esenzione
da bollo al cons. **Lo Presti Maurizio**
esclusivamente per l'esercizio del suo mandato.
ai sensi di legge.



Studio Legale Avv. Giorgio Bonamassa

Avv. Giorgio Bonamassa

Avv. Daniela Lupo

Avv. Ubaldo Biondi

bando di gara e delle relative prescrizioni, le quali paiono previste al fine di impedire la partecipazione alle cooperative mie assistite (è inutile negare che tali elementi ostativi alla partecipazione di una cooperativa erano stati più volte indicati) ma a consentirlo solo ad aziende private (come è poi infatti avvenuto), si sia in presenza di comportamenti che integrino i reati di cui agli artt. 323, I e II comma, e 353, II comma, c.p., nonché forse anche quelli di cui agli artt. 476 e 479 c.p., in specifico in relazione alle varie delibere di G.C. definite falsamente di "indirizzo".

Sotto tale profilo, basta notare che nel procedimento sfociato nella determinazione n. 490/2014 (per i precedenti si rimanda al ricorso già notificato) il regolamento per la alienazione dei beni comunali, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 dell'11.7.2011, è stato praticamente completamente ignorato, tant'è che risultano in particolare violati i seguenti articoli:

- 4. III comma, laddove sono state poste in essere delle delibere di G.C. qualificate falsamente di "indirizzo" le quali approvavano le procedure che poi il Responsabile poneva in essere (sarà la magistratura a valutare se ciò integra il reato di falso a carico anche dei membri della Giunta Comunale);
- 8. I comma, in quanto non si è seguita la procedura dell'asta pubblica, ma una procedura non prevista dal regolamento che, oltretutto, appare studiata per limitare la partecipazione alla gara, soprattutto alla luce della violazione che ora si indica;
- 11. I comma, laddove prevede la pubblicazione dell'avviso di bando anche su un quotidiano locale; cosa non avvenuta con l'effetto che l'unica conoscenza del bando era rimandata a conoscenze personali o ad interessi già costituiti;
- 10. II comma, il quale prevede che il saldo del prezzo debba essere versato all'Amm.ne Com.le entro trenta giorni dall'aggiudicazione, pena la perdita del deposito.

Secondo chi scrive, la violazione dell'art.10, II comma, comporta a carico del funzionario responsabile della stesura del bando, della Giunta che lo ha approvato, e, in diversa misura, di quelli successivamente intervenuti senza che abbiano posto in essere le necessarie attività, una responsabilità per danno patrimoniale molto rilevante in quanto costituito dal mancato introito della caparra e dalla mancanza dell'introito della somma totale nei termini previsti dal regolamento nonché dei relativi interessi.

Tale questione, comunque, verrà decisa dalla Magistratura contabile.

Studio Legale Avv. Giorgio Bonamassa

Avv. Giorgio Bonamassa
Avv. Danilo Torta
Avv. Elisa Biocca

Con la presente, quindi, questa parte La invita a porre in essere quanto necessario, anche quale autotutela, affinché le illegittimità sopra richiamate cessino di produrre effetti giuridici ai danni anche della P.A. e che anche si eviti che i reati sopra indicati - se ritenuti dalla Magistratura Ordinaria esistenti - siano portati a conseguenza ulteriore ed ottengano il risultato per il quale di fatto sarebbero stati commessi: aggiudicazione dell'area alla Edilgudo s.p.a. in violazione del regolamento.

Gli strumenti in Sue mani per raggiungere tale risultato sono numerosi, quale ad esempio, senza andare lontano, quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art.8 del bando di gara (la valutazione di cui al penultimo comma, in particolare, non è stata effettuata nonostante la palese necessità dovuta all'entità dell'offerta in aumento, talmente minima da far realisticamente ipotizzare che sia avvenuta solo pro-forma e sulla base della conoscenza del fatto che nessun altro poteva partecipare alla gara).

Ovviamente una tale scelta da parte Sua eviterebbe alla Amm.ne Com.le di doversi difendere davanti al Giudice Amministrativo anche per il secondo ricorso che questa parte presenterà a breve, oltre a consentirle di evitare ulteriori danni patrimoniali a suo carico nonché di rischiare di non ottemperare all'interesse pubblico sottostante e a base della decisione di alienazione.

Si resta in attesa di una Sua decisione facendo presente che, decorsi sette giorni senza che sia stato posto nel nulla il risultato del bando e proceduto di conseguenza con le modalità previste dal Regolamento Comunale Regolamento comunale, sarò obbligato ad agire in tutte le sedi giudiziarie per tutelare gli interessi dei miei assistiti, ottenere il risarcimento dei danni da loro sino ad ora subiti ed evitare ulteriori danni a carico dell'Amm.ne Com.le.

Distinti saluti.

avv. Giorgio Bonamassa

